

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>26 |  |  |
| UNIONE EUROPEA  | REGIONE CALABRIA   | REPUBBLICA ITALIANA   |



## AUTORITA' REGIONALE

*Stazione Unica Appaltante*

Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

**PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA.**

## Risposte alle richieste di chiarimenti (26.11.2021) - (FAQ)

| # | Richiesta di chiarimenti   | Risposta   |
|---|--|--|
| 5 | Con riferimento alla procedura in oggetto, CIG 8964968D9E, chiede cortesemente: di confermare il prezzo base dell'appalto sul quale calcolare la garanzia provvisoria.   | La garanzia provvisoria è calcolata sul valore stimato dell'appalto al netto delle imposte.<br>Nello specifico 2% di € 177.055.214,70 = € 3.541.104,29, salvo riduzioni.   |
| 6 | Si prega di specificare se la disdetta annua di cui all' "Art. 03 – Durata, rinnovo e proroga del contratto", ed il recesso per sinistro di cui all' "Art. 14 – Recesso per sinistro dal Contratto", siano esercitabili rispetto ad ogni singola Azienda assicurata. | Con riferimento alla disdetta annua di cui all' "Art. 03 – Durata, rinnovo e proroga del contratto", ed il recesso per sinistro di cui all' "Art. 14 – Recesso per sinistro dal Contratto", il recesso non è esercitabile rispetto ad ogni singola Azienda assicurata. |

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <p>7</p> | <p>Sul testo del Capitolato speciale d'Appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al paragrafo <b>“Definizioni”</b> al punto <b>Limite di Indennizzo</b> viene specificato che: ”(omissis) salvo quanto diversamente normato in polizza, la Scheda riepilogativa prevede o può prevedere: <b>“(omissis) un limite di indennizzo annuale e/o per ciascuna Azienda</b>, che definisce il massimale cumulativo per l’insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo per ciascuna Azienda, qualunque sia il numero dei danneggiati e dei soggetti assicurati coinvolti (omissis);</li> <li>• al paragrafo <b>“Massimali e rischi assicurati”</b> viene specificato che: “La Società assicuratrice, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l’assicurazione RCT/O, fino alla concorrenza delle seguenti somme: Euro 5.000.000 per sinistro, con il limite di Euro 5.000.000 per persona relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro per sinistro in serie. <b>In nessun caso la Società, risarcirà per anno assicurativo un importo complessivo, per più sinistri, superiore a Euro 30.000.000,00 per ogni Azienda Aderente”</b>.</li> </ul> <p>Poiché sia all’Art. 26 – <b>“Estensioni di Garanzia”</b> che all’Art.27 – <b>“Limiti di risarcimento”</b> del citato Capitolato speciale d’Appalto, così come tutti gli elementi/criteri di valutazione dell’offerta tecnica riferiti a massimali a pagina 33 e 34 del Disciplinare di gara, <u>non fanno mai esplicito riferimento ad ogni singola Azienda Aderente</u>): si chiede esplicita conferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che il <b>Massimale aggregato annuo</b> (così come riportato al terzo criterio di valutazione sull’ offerta tecnica: “elevazione Massimale aggregato annuo”) <b>a base d’asta</b> pari a 30.000.000,00 è da riferirsi complessivamente e quindi trasversalmente a tutte le Aziende Aderenti e non ad ogni singola Azienda Aderente. In tal caso si chiede esplicita correzione del paragrafo “Massimali e rischi assicurati” a pagina 7 di 26 del citato Capitolato speciale d’Appalto;</li> <li>• che tutti i <b>Massimali da considerarsi anche aggregati per il periodo di assicurazione annuo</b> poiché così previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto sono quindi da riferirsi complessivamente e quindi trasversalmente a tutte le Aziende Aderenti e non ad ogni singola Azienda Aderente.</li> </ul> | <p>Si precisa che nel Capitolato speciale d’Appalto tutti i massimali, compreso il massimale aggregato annuo, indicati al paragrafo “Massimali e rischi assicurati” a pagina 7 di 26, nonché i limiti indicati all’Art. 26 “Estensioni di Garanzia” ed all’Art.27 “Limiti di risarcimento” sono da riferirsi ad ogni singola Azienda Aderente. Altresì nel Disciplinare di gara il Massimale aggregato annuo a base d’asta pari ad Euro 30.000.000,00, così come tutti gli altri massimali, sono da riferirsi ad ogni singola Azienda Aderente.</p> |
|----------|--|---|

|    |   |  |
|----|---|--|
| 8  | <p>1) In relazione al punto 8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, lettera b) del disciplinare di gara si chiede di confermare se la percentuale pari al 1% sia corretta;</p> <p>2) il punto 18 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA del disciplinare di gara recita che “L'operatore economico dovrà inserire la percentuale di ribasso rispetto all'importo lordo annuo complessivo e per singola Azienda posto a base di gara”. Considerato che la piattaforma prevede un unico spazio all'interno del quale inserire la % di ribasso, vi chiediamo di confermarci che l'unico ribasso da indicare sia quello riferito all'offerta relativa all'intero periodo (36+36+6) e che, pertanto, il riferimento del Disciplinare, al ribasso sull'importo lordo annuo per singola azienda, sia un mero refuso;</p> <p>3) In merito alla copia della Certificazione atta a giustificare la riduzione dell'importo della Cauzione provvisoria (punto 15.3.2 Documentazione a corredo – numero 12 del Disciplinare di gara), si chiede di confermare che la conformità all'originale della stessa, possa essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante, nonché sottoscrittore dell'intera documentazione di gara.</p> | <p>1) La percentuale relativa al punto 8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, lettera b) che, per mero errore materiale, è stata indicata nel Disciplinare di gara pari o superiore all'1%, deve correttamente intendersi pari o superiore al 100%.</p> <p>2) L'operatore economico dovrà inserire la percentuale di ribasso rispetto all'importo <b>lordo annuo</b> complessivo, pertanto la dicitura “per singola Azienda posto a base di gara” è da considerarsi un refuso.</p> <p>3) Sì, la conformità all'originale della stessa, può essere dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante, nonché sottoscrittore dell'intera documentazione di gara.</p> |
| 9  | <p>Al primo step di compilazione dell'offerta “Dichiarazioni e documenti di partecipazione” la piattaforma SISGAP inserisce come campo obbligatorio anche la Sezione 2, che da disciplinare (paragrafo 27.2) contiene esclusivamente documenti richiesti per i partecipanti diversi dalla forma Singola (es. Modelli 4 e 4.1). In caso di partecipazione in forma singola, si chiede quali documenti sia comunque richiesto di inserire in tale Sezione o se sia possibile inibirne l'obbligatorietà di compilazione.</p>   | <p>In caso di partecipazione in forma singola, la piattaforma richiede comunque l'inserimento in tale Sezione di un file, potrà essere inserito qualunque file ( ad esempio un modello non compilato, un documento di riconoscimento, ecc).</p>  |
| 10 | <p>Si chiede la pubblicazione dei modelli di offerta tecnica ed economica o l'indicazione del percorso da seguire sulla piattaforma SISGAP per poterli scaricare o compilare. In assenza di un modello prefissato si chiede conferma di poter allegare una dichiarazione libera sulla base di quanto previsto dal Disciplinare.</p>   | <p>La modulistica utile per la partecipazione alla gara è tutta pubblicata, per la redazione dell'offerta tecnica ed economica si rimanda al Disciplinare di gara, articoli 17,18 e 27.</p>  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 11 | <p>In riferimento al disciplinare di gara paragrafo 27.4, ad un certo punto viene indicato che: "(omissis) L'operatore economico dovrà infine valorizzare i campi: - "Costo per oneri di sicurezza aziendale", inserendo il valore dei costi aziendali interni della sicurezza per l'intero quinquennio i quali rappresenteranno un "di cui" dell'Offerta economica corrispondente."</p> <p>Si chiede motivo del riferimento del "quinquennio" e se sia corretto ritenere triennio (quale durata dell'appalto) l'indicazione temporale corretta.</p>   | <p>Trattasi di mero refuso. E' corretto ritenere <b>triennio</b> l'indicazione temporale corretta</p>   |
| 12 | <p>In riferimento all' Art. 19 — Gestione della polizza - Broker incaricato, del Capitolato speciale, ad un certo punto viene indicato che: "(omissis) L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla/e Compagnia/e con la/e quale/i verrà/anno stipulato, modificato, e/o prorogato il presente contratto, con una provvigione del 5% sui premi imponibili assicurativi. Tale riferimento viene fatto anche sul Disciplinare al paragrafo 31 dove ad un certo punto si dice: "(omissis) L'opera del nuovo Broker unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione verrà remunerata dalla/e Compagnia/e con la/e quale/i verrà/anno stipulato, modificato, e/o prorogato la polizza RCT/O, con una provvigione pari a quanto offerto dal nuovo Broker aggiudicatario del servizio di Brokeraggio assicurativo per il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e per le Aziende del SSR."</p> <p>Si chiede conferma che sia possibile affidare la gestione del Contratto in caso di aggiudicazione ad una Agenzia munita di regolare mandato agenziale con la Compagnia e di conseguenza remunerare le attività della stessa nelle forme previste dalla normativa vigente.</p> | <p>Si conferma che è possibile affidare la gestione del Contratto in caso di aggiudicazione ad una Agenzia munita di regolare mandato agenziale con la Compagnia remunerando, da parte della Compagnia stessa, le attività di detta Agenzia nelle forme previste dalla normativa vigente, fermo restando quanto indicato all'art. 19 del Capitolato speciale ed all'art. 31 del Disciplinare di gara.</p>   |
| 13 | <p>Si chiede se siano previsti costi di pubblicazione dell'Appalto a carico del Concorrente che verrà aggiudicato.</p>   | <p>All'art. 24 del Disciplinare di gara è indicato quanto segue: "Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo effettivo delle spese di pubblicazione è pari a €2.484,61.</p> |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 14 | <p>In relazione all'offerta tecnica, si chiede specifica di come vengono applicati i punteggi esposti all'Art 19.2 lettera C) del Disciplinare, definiti "Descrittori Livello Prestazione", rispetto ai criteri tabellari del paragrafo 25 dello stesso documento.</p> <p>1. Si chiede se i valori assegnati dalla commissione fanno riferimento alla valutazione circa l'importanza dei criteri stessi – e cioè saranno predeterminati e quindi non riferite alle offerte dei concorrenti;</p> <p>2. ovvero saranno assegnati come valutazione dell'offerta del singolo concorrente per ciascun criterio. Se fosse corretto questo secondo caso, si propone il seguente esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In relazione al criterio n° 1 "Elevazione dei Massimali per sinistro RCT/O", il Concorrente A offre Euro 20.000.000,00. Il Concorrente B offre Euro 15.000.000,00. Il punteggio prefissato del criterio assegna ad entrambi i concorrenti 9 punti. Tuttavia la commissione, a seguito di propria valutazione, ha la facoltà di assegnare un coefficiente moltiplicativo ("Descrittore Livello Prestazione") diverso per i due concorrenti, presumibilmente assegnando 1 al Concorrente A che ha offerto il limite per sinistro più alto, e un valore inferiore a 1 al Concorrente B che ha offerto il limite per sinistro più basso.</li> </ul> <p>Si chiede conferma se tale esempio sia una valutazione corretta circa la previsione dell'assegnazione dei punteggi per l'offerta tecnica.</p> | <p>In relazione all'offerta tecnica, i punteggi esposti all'Art 19.2 lettera C) del Disciplinare di gara, definiti "<i>Descrittori Livello Prestazione</i>", non sono riferiti ai criteri tabellari, che si confermano essere predeterminati, del paragrafo 25 del Disciplinare stesso.</p> <p>I punteggi relativi all'Art 19.2 lettera C) sopra richiamato sono riferiti all'elemento di valutazione n° 10 "<i>Percorso formativo a favore del personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria</i>".</p> |
| 15 | <p>Poiché all'art. 10 — Dettaglio sinistri - Riserve - Partecipazione al C.V.S. del Capitolato speciale d'Appalto, al punto c) "Partecipazione al CVS", viene indicato che: "La Società, inoltre, si impegna a partecipare attivamente al Comitato Valutazione Sinistri di cui le Aziende aderenti sono dotate per un minimo di sei (6) volte per ciascuna Azienda e per ogni annualità, si chiede se l'elemento di valutazione n.9 dell'offerta tecnica "Elevazione partecipazione al Comitato Valutazione sinistri per azienda: Min. 6 volte all'anno", elevabile fino a 15 volte, sia da riferirsi ad ogni singola Azienda per ogni annualità o diversamente all'intero complesso regionale</p>  | <p>Si precisa che l'elemento di valutazione n. 9 dell'offerta tecnica "Elevazione partecipazione al Comitato Valutazione sinistri per azienda: Min. 6 volte all'anno", elevabile fino a 15 volte, è da riferirsi ad ogni singola Azienda per ogni annualità.</p>  |